

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2021-1719 del 09/04/2021
Oggetto	DPR 59 2013 - CASA DI CURA 'SALUS' nel Comune di Ferrara - modifica non sostanziale AUA
Proposta	n. PDET-AMB-2021-1769 del 09/04/2021
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARINA MENGOLI

Questo giorno nove APRILE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Sinadoc. 5396/2021/AS

OGGETTO: D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59. Società CASA DI CURA "SALUS" con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, via Arianuova n. 38. **Modifica non sostanziale** dell'attività di ospedale e casa di cura: **AGGIORNAMENTO dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), atto n. 4318 del 27.08.2018.**

IL DIRIGENTE

- Vista la domanda in data 01.02.2021 e regolarizzata in data 05.02.2021, trasmessa dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara ed assunta al P.G. di ARPAE il 12.02.2021 con il n. 22735, presentata al S.U.A.P. di Ferrara (registrata al PG del Comune n. 14145 del 01.02.2021 pratica 176/21) dalla Società CASA DI CURA "SALUS" s.r.l., nella persona di Riemma Lino in qualità di Legale Rappresentante, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, via Arianuova n. 38, per il rilascio della modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 4318 del 27.08.2018 adottato da ArpaE SAC Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59;
- Considerato che la suddetta istanza riguarda la **modifica non sostanziale** dell'attività ed in particolare l'aggiornamento dell'elaborato planimetrico e dell'ubicazione del pozzetto di campionamento, che comporta la modifica di prescrizioni riportate nell'atto sopracitato, per la matrice scarichi idrici in pubblica fognatura;
- Visto il D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35", e in particolare l'art. 6 comma 1);
- Visto l'articolo 2, comma 1, lettera b, del D.P.R. n. 59/2013 che attribuisce alla Provincia o a diversa Autorità indicata dalla normativa regionale la competenza ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento

dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del Decreto del Presidente della Repubblica 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14- ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

- Vista la Legge 7 Aprile 2014, n. 56, “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni”;
- Vista la Legge Regionale 30 Luglio 2015 n. 13, “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”;
- Visti
 - il D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;
 - la L.R. n. 3/99, e s.m.i.;
 - la L.R. n. 5/06;
 - la L.R. 21/2012;
 - la L. 447/95;
 - la Delibera di G. R. n. 1053 del 09.06.2003 e successive integrazioni e rettifiche;
 - la Delibera del Comitato Interministeriale del 04.02.1977 e successive modifiche e integrazioni;
 - la Delibera di G.R. n. 286 del 14.02.2005 riguardante “Direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne”;
 - la Delibera di G.R. n. 1860 del 18.12.2006 riguardante le “Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione di G.R. n. 286 del 14.02.2005”;
- Preso atto che fino alla data di rilascio del presente atto, per lo stabilimento in oggetto, è regolarmente in vigore l' Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 4318 del 27.08.2018, adottato da ArpaE SAC Ferrara, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59;

- Considerato che la modifica non sostanziale è dovuta all'inserimento del degrassatore per trattare le acque della zona bar e per una diversa ubicazione del pozzetto di campionamento delle acque provenienti dal laboratorio;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 25.02.2021 (assunta P.G. di ArpaE n. 30478 del 25.02.2021) di sospensione dei termini del procedimento in attesa di acquisire le integrazioni richieste da Arpae con nota PG n. 25891 del 18.02.2021;
- Vista la nota del S.U.A.P. di Ferrara datata 26.03.2021 (assunta P.G. di ArpaE n. 47281 del 26.03.2021) con allegata la documentazione integrativa della Società CASA DI CURA "SALUS", trasmessa al S.U.A.P. in data 25.03.2021, ed il Parere di HERA S.p.A., espresso con nota prot. n. 30072 del 25.03.2021, nel quale si prescrive il rispetto di nuovi limiti allo scarico in pubblica fognatura;
- Visto il Parere del Servizio Ambiente del Comune di Ferrara, espresso con nota datata 29.03.2021 (assunto al P.G. di ArpaE n. 49747 del 30.03.2021);
- Ritenute ancora valide le istruttorie e relativi pareri e quindi le prescrizioni dell'Autorizzazione Unica Ambientale non oggetto di modifica;
- Ritenuto, sulla base dell'istruttoria agli atti conformemente alle disposizioni di cui al D.P.R. n. 59/13, di poter accogliere la domanda di modifica dell'attività autorizzata con l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 4319 del 27.08.2018, ai sensi del D.P.R. 13 Marzo 2013 n. 59, adottato da ArpaE SAC Ferrara, valutata come non sostanziale;
- Dato atto che in applicazione delle norme sopra richiamate, ai sensi della Legge Regionale 30 luglio 2015 n. 13, con il trasferimento alla nuova Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) delle competenze in materia ambientale dei Settori Ambiente delle Province e della Città Metropolitana di Bologna, dal 1° gennaio 2016 è divenuta operativa la riunificazione in Arpae delle funzioni istruttorie ed autorizzatorie in materia ambientale ed energetica, disposta dalla L.R. 30 luglio 2015 n. 13;

- Dato atto che con DDG n. 70/2018 si è provveduto all'approvazione dell'assetto organizzativo generale, a far data dal 01.01.2019, dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) istituita con L.R. n. 13/201, con invio alla Giunta Regionale;
- Dato atto che con DGR della Regione Emilia Romagna n. 1181/2018, è stato approvato l'assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata DDG n. 70/2018;
- Dato atto che con DDG n.102/2019 è stato conferito alla sottoscritta incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;
- Dato atto che Responsabile del presente procedimento amministrativo, per l'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 59/13, è la dottoressa Apollonia Cinzia Tatone, titolare dell'incarico di funzione "AUA ed Autorizzazioni Settoriali";

D I S P O N E

l'aggiornamento dell'**Autorizzazione Unica Ambientale n. 4318 del 27.08.2018**, adottata da ArpaE SAC Ferrara, per la **modifica non sostanziale dell'attività di ospedale e casa di cura**, autorizzata col medesimo atto, ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59, da rilasciare da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara, alla **Società CASA DI CURA "SALUS"**, C.F e P.IVA n. 00257490383, nella persona del Legale Rappresentante pro-tempore, con sede legale ed attività nel Comune di Ferrara, via Arianuova n. 38, come di seguito indicato:

a) Le prescrizioni "Scarichi Idrici" lettera A, dell'autorizzazione vengono sostituite con le seguenti:

1. Gli scarichi autorizzati nella pubblica fognatura derivanti dall'insediamento ubicato nel Comune di Ferrara, via Arianuova n. 38 sono contrassegnati con le seguenti lettere:
 - **"S1" di acque reflue industriali** (Classe C del Regolamento del Servizio Idrico Integrato), domestiche ed acque meteoriche (fognatura in via Arianuova);

- **“S2” di acque meteoriche** (fognatura vicolo del Giglio),

indicati nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – PF.

2. Lo scarico di acque reflue industriali deve rispettare i limiti di emissione, indicati nella Tabella 3 colonna scarico in rete fognaria dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. 152/06 s.m.i. ed il controllo avverrà nel pozzetto di ispezione e campionamento, contrassegnato con le lettere “PC1”, indicato nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – PF.
3. Il pozzetto di campionamento ed ispezione, contrassegnato con le lettere “PC1” deve essere identificato mediante targhetta esterna o altro sistema identificativo.
4. La ditta deve rispettare le indicazioni presenti nella planimetria unita a questo atto quale parte integrante sotto la voce allegato “A1” – PF.
5. I sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti ad operazioni di controllo, manutenzione e pulizia per non compromettere la capacità depurativa.
6. Tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti e conferiti a ditta autorizzata, ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione fiscale comprovante le operazioni di smaltimento deve essere conservata a cura del titolare dello scarico e deve essere esibita a richiesta degli incaricati al controllo.
7. Il Legale Rappresentante della ditta è tenuto a presentare ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara, denuncia annuale degli scarichi effettuati (entro il 31 gennaio di ogni anno per gli scarichi effettuati nell'anno solare precedente), così come indicato nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
8. La ditta deve dare immediata comunicazione ad HERA S.p.A. – Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara ed all'Amministrazione Comunale dei guasti agli impianti o di altri fatti o

situazioni relative gli scarichi, che possono costituire pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente.

9. La ditta deve osservare tutte le disposizioni che verranno impartite da HERA S.p.A. - Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara e dai suoi incaricati in relazione all'impianto autorizzato.
10. La ditta dovrà altresì rispettare tutte le disposizioni contenute nelle norme di legge ed nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Agenzia per i Servizi Pubblici della Provincia di Ferrara con delibera di Assemblea n. 7 del 17.03.2009.
11. Lo scarico dovrà essere mantenuto costantemente accessibile per il campionamento ed il controllo nel punto assunto, nella planimetria allegata, per gli accertamenti da parte dell'Autorità competente per il controllo.
12. Tutti gli apparecchi di scarico della canalizzazione interna degli stabili compresi i pozzetti dei cortili, devono avere la bocca di captazione delle acque ad un livello opportunamente superiore all'estradosso del condotto di fognatura.

Si precisa inoltre che:

- La società HERA S.p.A. Fognatura e Depurazione Emilia – Area Ferrara non risponde dei danni cagionati da eventuali allagamenti per rigurgiti dei collettori e della pubblica fognatura, pertanto la ditta dovrà realizzare, se del caso, dispositivi atti ad evitare tali allagamenti.
- Le interruzioni del servizio e/o del funzionamento dell'impianto di sollevamento dovute a caso fortuito, forza maggiore o a cause accidentali, o comunque disposte per improrogabili esigenze di servizio, non danno luogo a responsabilità e non comportano alcun obbligo al risarcimento dei danni in capo ad HERA S.p.A. – Distretto di Ferrara.
- La società HERA S.p.A. ha la facoltà di sospendere temporaneamente la possibilità ad effettuare i suddetti scarichi, indicati al precedente punto 1, in caso di disservizi, guasti o

malfunzionamenti del servizio fognario-depurativo. La sospensione è comunicata con le modalità disponibili in funzione della potenziale gravità della situazione determinatasi.

- Al personale dipendente di HERA S.p.A. addetto al controllo degli scarichi in pubblica fognatura è consentito in qualsiasi momento l'accesso agli impianti per verifiche, ispezioni, controlli e prelievi di campioni, con le modalità definite nel Regolamento idrico integrato.
- Il titolare dello scarico deve stipulare con HERA S.p.A. apposito contratto per il servizio di depurazione reflui industriali come previsto dalla Delibera della Regione Emilia Romagna n. 1480 del 11.10.2010. Il contratto dovrà essere sottoscritto prima dell'attivazione dello scarico e, per gli scarichi già attivi, non oltre 30 giorni dalla data di emissione del presente atto.

b) La planimetria denominata "allegato A - PF" ed allegata all'atto su citato, è sostituita da quella allegata al presente atto denominata "allegato A1-PF", mentre la tabella denominata "allegato B" allegata all'atto su citato è abrogata.

Per quanto qui disposto, il presente atto modifica l'Autorizzazione Unica Ambientale, atto n. 4318 del 27.08.2018, adottato da ArpaE SAC Ferrara, alla quale va unita quale parte integrante, per comprovare l'efficacia, a tutti gli effetti della citata variazione e va esibita se richiesta agli organi preposti al controllo.

Restano valide tutte le prescrizioni contenute nell'Autorizzazione Unica Ambientale su citata, che non sono state modificate dal presente atto.

L'efficacia della presente autorizzazione decorre dalla data del rilascio alla ditta interessata da parte del S.U.A.P. del Comune di Ferrara e da tale data decorrono i termini per le prescrizioni indicati nel presente atto.

Il presente atto, firmato digitalmente, è trasmesso al S.U.A.P. del Comune di Ferrara, che provvede al suo rilascio al richiedente e alla trasmissione in copia al Servizio Ambiente del Comune di Ferrara ed alla società HERA S.p.A. Direzione Acqua.

SONO FATTE SALVE LE COMPETENZE IN MATERIA DI CONTROLLO, LA POTESTÀ SANZIONATORIA E LE SANZIONI PREVISTE DALLA NORMATIVA DI SETTORE, IN CAPO AGLI ENTI COMPETENTI COME RIPORTATO NELLA TABELLA DI CUI AL PUNTO 1 DEL PRESENTE ATTO.

Ai sensi dell'art. 3 u.c. della L. 241/90, il soggetto destinatario del presente atto, può ricorrere nei modi di legge contro l'atto stesso, alternativamente al TAR dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 ed entro 120 gg. dal ricevimento da parte della Ditta della presente Autorizzazione Unica Ambientale rilasciata dal S.U.A.P. del Comune di Ferrara.

Firmato Digitalmente

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.